COMUNICATO STAMPA DEL 3.07.2024

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, lo scorso 25 giugno, al termine di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Parma, avevano dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del locale Tribunale, nei confronti di un soggetto già condannato in via definitiva nel 2014 dalla Corte di Assise d'Appello di Catanzaro per il reato di associazione di stampo mafioso.

Con il decreto era stato disposto il sequestro della somma di denaro nonché di beni e/o altre utilità nella disponibilità dell'indagato per un importo di oltre € 170.000.

Nella giornata di ieri, in esecuzione del medesimo decreto, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro preventivo anche la totalità delle quote e del saldo attivo del conto corrente bancario di un'ulteriore società riconducibile all'indagato, pur se formalmente intestata a un familiare residente in provincia di Crotone.

In dettaglio, il provvedimento di sequestro preventivo era scaturito da accertamenti svolti d'iniziativa dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico-Finanziaria di Parma circa il rispetto della normativa antimafia da parte dei soggetti aventi precedenti penali specifici e residenti in provincia.

In effetti, l'attuale normativa antimafia impone alle persone condannate con sentenza definitiva per reati di particolare gravità l'obbligo di comunicare, per dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio, concernenti elementi di valore non inferiore a 10.329,14 euro. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, inoltre, è previsto l'obbligo di comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

Le attività investigative condotte dalle Fiamme Gialle, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno permesso di ricostruire, mediante l'analisi dei flussi sui conti correnti e carte prepagate in uso all'indagato, ingenti movimenti finanziari in entrata, nel periodo compreso dal 2017 al 2021, che l'indagato aveva omesso di comunicare al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Parma, competente in ragione della residenza del soggetto, in violazione della normativa antimafia.

Pertanto, all'indagato è contestata l'ipotesi di reato di cui all'art.31 della Legge n.646/1982 (nota come legge "Rognoni-La Torre'').

Dalle attività investigative condotte dai finanzieri di Parma, allo scopo di ricostruire il reale patrimonio dell'indagato, è stato possibile ipotizzare che lo stesso, pur risultando lavoratore dipendente a tempo determinato, sia il reale amministratore di una società di Parma, titolare di un'attività di bar, solo formalmente intestata alla moglie. Pertanto, il provvedimento di sequestro preventivo eseguito nella serata del 25 giugno u.s. aveva avuto ad oggetto, oltre che conti correnti e rapporti finanziari personali dell'indagato, anche la totalità delle quote della società, i conti correnti e beni strumentali all'esercizio dell'attività di bar.

Ulteriori investigazioni condotte dalle Fiamme Gialle hanno consentito di ipotizzare che l'indagato sia l'amministratore "*di fatto''* di un'altra società avente sede legale ed amministrativa

a Parma con cui è gestita una seconda attività di ristorazione anch'essa ubicata nel quartiere cittadino dell'Oltretorrente.

In definitiva, il sequestro preventivo è stato esteso alle partecipazioni totalitarie e al saldo attivo presente sul conto corrente bancario della suddetta società, per un valore complessivo di circa € 25.000.

°°°°°

Con il presente comunicato si intendono sottolineare, in definitiva, i seguenti aspetti, che denotano la *particolare rilevanza pubblica dei fatti*:

1. **in primo luogo**, la rilevanza della normativa di prevenzione antimafia che impone una verifica sistemica di tutte le variazioni patrimoniali intervenute nel tempo sul conto, tra gli altri, di condannati per associazione di tipo mafioso;

2. **in secondo luogo**, il rilevante ammontare delle disponibilità patrimoniali individuate e non comunicate al competente Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza;

3. **in terzo luogo,** l'attenzione posta dalla Autorità giudiziaria a condotte di interposizione fittizia che ha consentito di individuare e sequestrare beni e liquidità nella disponibilità di una persona, già condannata per il reato di associazione di stampo mafioso, a tutela e presidio dell'economia legale.

Parma, 3.07.2024

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
03.07.2024
06:50:16
GMT+01:00